



Ministero dello Sviluppo Economico
UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero Sviluppo Economico
Ministero Gabinetto
Ufficio Legislativo
1901-2007
Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le riforme e
l'innovazione nella Pubblica
Amministrazione
Ufficio di Gabinetto

Ministero dell'economia e delle
finanze
Ufficio di Gabinetto

Ministero dell'università e della
ricerca
Ufficio di Gabinetto

Ministero delle pubblica istruzione
Ufficio di Gabinetto


E, p.c.,
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segreteria della Conferenza Stato
Regioni

ROMA

Ministero della Salute

0011638-A-21/12/2007

GAB I.S.n.a.1/11



9270145

OGGETTO: Istituzione professione sanitaria di odontotecnico – Schema di Accordo
Stato Regioni – Richiesta di assenso.

Si riscontra la nota n. 10398, del 13 novembre scorso, con la quale codesta
Amministrazione richiede l'assenso sull'Accordo Stato Regioni che istituisce la
nuova professione sanitaria dell'odontotecnico.

20 DIC. 2007

ARCHIVIO

Visto del funzionario responsabile

FOR

Al riguardo si esprime parere contrario all'istituzione di una nuova professione sanitaria regolamentata, giacchè, stando a quanto emerge dallo schema di Accordo, la natura stessa dell'attività dell'odontotecnico è essenzialmente servente ed esercitata sotto la responsabilità diretta dell'odontoiatra iscritto all'albo, pertanto l'attività di odontotecnico appare quasi del tutto priva dei contenuti che caratterizzano le altre professioni sanitarie, risolvendosi praticamente in un'attività tecnica pur se molto qualificata (lo schema parla di "fabbricante").

Si rileva, inoltre, che lo schema non individua, come richiesto dall'art. 5, comma 1, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, in quale delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3, o 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, debba essere ricompresa l'attività di odontotecnico, la quale non sembra rientrare in alcuna delle aree individuate dai predetti articoli, neppure in quella delle professioni tecnico sanitarie, di cui all'articolo 3, poiché in queste ultime sono compresi soggetti che effettuano "diagnostica o assistenza... su materiali biologici o sulla persona", ma soprattutto "con autonomia professionale", regime che è escluso per gli odontoiatri, che agiscono in autonomia solo quando operano senza contatto con la persona.

Del resto la procedura, piuttosto eccezionale, per l'individuazione di nuove professioni sanitarie, di cui all'art. 5 della citata L. n. 43/2006, suggerirebbe di servirsi della norma solo in casi eccezionali, altrimenti qualsiasi attività del settore sanitario o parasanitario potrebbe essere elevata al rango di professione.


Da rilevare anche che nello schema non si fa alcun cenno a profili di tutela del consumatore. Inoltre regolamentare l'attività dell'odontotecnico precluderebbe all'istituzione anche del relativo ordine professionale o collegio o albo, in aperto e stridente contrasto con le previsioni di cui al P.d.l. AC 2160 sulle professioni intellettuali, di iniziativa governativa, concordato anche con codesta Amministrazione, ed attualmente all'esame delle commissioni parlamentari competenti.

Infine è appena il caso di rilevare che, nel testo dell'Accordo, vengono utilizzati indifferentemente termini quali "professione" e "attività professionale" che non sono affatto fungibili ed indicano due livelli di competenza ben distinti.

Conclusivamente si esprime parere contrario al prosieguo dell'iter del provvedimento normativo in discorso.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

(Cons. Raffaello Sestini)





L. 5 h. a. 1/11
ARCHIVIO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 239

Roma, 7 gennaio 2008

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Gabinetto del Ministro
(Rif. a nota n. 10398 del 13/11/2007)
~~ROMA~~

e, p.c.: AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE


OGGETTO: Istituzione professione sanitaria di Odontotecnico - Trasmissione
schema di Accordo Stato-Regioni. Richiesta assenso.

Si fa riferimento alla nota specificata in indirizzo, con la quale è stato
richiesto l'avviso di questa Amministrazione in merito allo schema di Accordo Stato
Regioni, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico.

Al riguardo, si trasmette copia della nota n. 156663 del 6 dicembre 2007,
recante le osservazioni formulate dal competente Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, condivise dallo Scrivente.

IL CAPO DI GABINETTO
[Signature]

Ministero della Salute
0000237-A-10/01/2008
GAB I.S.h.a.1/11



5359856

10 GEN. 2008
ARCHIVIO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO IX

Roma, 6 DIC. 2007

Al Gabinetto del Ministro

Prot. Nr. 156663

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del 21 nov. 2007, n. 23148 *23148*


SEDE

OGGETTO: Istituzione professione sanitaria di Odontotecnico - Schema di Accordo Stato - Regioni. Richiesta di assenso.

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesto Gabinetto ha trasmesso il foglio del 13 novembre u.s. n. 10398 con cui il Ministero della Salute, nell'inviare lo schema di Accordo Stato Regioni per l'individuazione della professione di Odontotecnico, ha chiesto il parere di competenza dello scrivente in ordine allo schema suddetto.

Al riguardo, si prende atto dell'inserimento nel testo dell'art. 3 dello schema medesimo della previsione secondo cui le Università provvedono alla formazione dell'Odontotecnico nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come richiesto dai rappresentanti di questo Dipartimento, nell'ambito della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 ottobre u.s..

Tuttavia, si osserva che l'ulteriore richiesta formulata dai predetti rappresentanti circa l'inserimento nello schema di Accordo di una norma diretta a chiarire che l'istituzione della nuova professione sanitaria non avrà riflessi sulle vigenti posizioni del contratto di lavoro, non risulta recepita nel testo. Conseguentemente, tenuto conto che tale richiesta, come risulta dal verbale della Conferenza di servizi, è stata accolta con riserva di valutare in quale parte del provvedimento inserire la norma in argomento, si esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'Accordo nella stesura proposta.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

M